



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|               |   |
|---------------|---|
| (BA) TUCCI    | Presidente  |
| (BA) RUSSO    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) TOMMASI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) APPIO    | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 18/02/2020

### FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 11 dicembre 2014 e estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 1° febbraio 2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo, in via principale, il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.503,90, a titolo di commissioni, quote assicurative costi; la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa della scorrettezza del comportamento dell'intermediario, nonché della violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie; in via subordinata, la verifica della quantificazione del costo effettivo del finanziamento, dell'eventuale superamento dei tassi di riferimento e il risarcimento in via equitativa.

Il ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese legali, quantificate in euro 200,00.

Costitutosi l'intermediario, opponendosi alle pretese avanzate dal ricorrente, eccepisce il riconoscimento, in sede di conteggio estintivo, di euro 967,14, a titolo di commissioni rete distributiva non maturata, specificando che tale importo è stato calcolato applicando i criteri indicati nel contratto e nel piano annuale di rimborso che il ricorrente ha accettato e sottoscritto al momento del perfezionamento del finanziamento. L'intermediario precisa altresì che la sentenza della Corte di Giustizia Europea richiamata dal ricorrente non



contempla un criterio di restituzione applicabile per il rimborso dei costi *up front* e che, ad ogni buon conto si tratta di pronuncia che non ha carattere *self executing*.

In sede di repliche, il ricorrente eccepisce l'applicabilità della sentenza dallo stesso richiamata al caso di specie, atteso il carattere interpretativo della stessa. Precisa altresì che, contrariamente a quanto asserito dall'intermediario, la pronuncia in questione individua il principio del *pro rata temporis* quale criterio applicabile per il rimborso di tutti i costi sostenuti per il finanziamento, come enunciato dalla stessa Banca d'Italia nella nota del 4 dicembre 2019.

Controreplicando l'intermediario contesta l'applicazione del criterio del *pro rata temporis*, precisando che la nota della Banca d'Italia richiamata si applica esclusivamente ai nuovi contratti di finanziamento e alle richieste di rimborso anticipato in essere al momento della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto presupposto, il Collegio evidenzia preliminarmente che, sebbene nel ricorso non vengano definite le voci di costo per le quali viene richiesto il rimborso, l'importo richiesto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrisponde a quanto contemplato nel reclamo con riferimento alle commissioni rete distributiva.

Nel merito, per le ragioni innanzi individuate, il Collegio ritiene che tali commissioni vadano rimborsate.

Tuttavia, è da ritenersi esaustivo il rimborso effettuato con riferimento alla quota parte delle commissioni rete distributiva (60%), coincidendo l'importo riconosciuto in sede di conteggio estintivo con quello previsto nel piano annuale di rimborso, versato in atti e accettato dal ricorrente.

In ordine alla restante quota parte delle commissioni rete distributiva di natura *up front*, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto al rimborso da calcolarsi secondo il medesimo criterio utilizzato per le commissioni rete distributiva di natura *recurring*.

A parere del Collegio, non merita invece accoglimento la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, non avendo quest'ultimo fornito la prova del danno subito. Inammissibile è la richiesta di verifica del costo totale del finanziamento, trattandosi di domanda avente carattere consulenziale.

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a euro 644,71, come risulta dalla seguente tabella:

|                            |  |     |
|----------------------------|--|-----|
| durata del finanziamento ▶ |  | 120 |
| rate scadute ▶             |  | 48  |
| rate residue               |  | 72  |

  

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 6,40% |
|-------|-------|

  

|                             |  |                |  |
|-----------------------------|--|----------------|--|
|                             |  | % restituzioni |  |
| - in proporzione lineare    |  | 60,00%         |  |
| - in proporzione alla quota |  | 39,14%         |  |

  

| n/c                               | ▼  | restituzioni |                        |                               |                       | tot ristoro |
|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                   |  | importo      | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |             |
| <input type="radio"/>             | Comm. rete distr. (40%) <i>(up front)</i>  | € 1.647,36   | € 988,42               | € 644,71                      | € 644,71              | € 644,71    |
| <input type="radio"/>             | Comm. rete distr. (60%) <i>(recurring)</i> | € 2.471,04   | € 1.482,62             | € 967,07                      | € 967,14              | € 0,00      |
| <input type="radio"/>             |  |              | € 0,00                 | € 0,00                        |                       | € 0,00      |
| <input type="radio"/>             | ...  |              | € 0,00                 | € 0,00                        |                       | € 0,00      |
| <input type="radio"/>             | ...  |              | € 0,00                 | € 0,00                        |                       | € 0,00      |
| <input type="radio"/>             |  |              | € 0,00                 | € 0,00                        |                       | € 0,00      |
| <i>rimborsi senza imputazione</i> |  |              |                        |                               |                       |             |

  

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 644,71 |
| interessi legali           | si       |

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 644,71.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 3306 del 28 febbraio 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI